



REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 473 della seduta del 25 SET. 2025

Oggetto: Approvazione Calendario Venatorio annualità 2025-2026- Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 428 del 4 agosto 2025.

Assessore Proponente: avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente Generale reggente: ing. Giuseppe Iritano

Dirigente di Settore: Dott. Giuseppe Palmisani

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento

con nota n° 706480 del 25 SET. 2025

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Vista la Legge regionale 11 gennaio 2006 n. 1 che all'art. 12, comma 1 modificando la Legge regionale 23 luglio 1998 n. 9, attribuisce la competenza per la redazione e l'emanazione del Calendario Venatorio esclusivamente alla Regione;

Visto il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con Legge regionale 30 maggio 2013, n. 26;

Vista la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i., recante "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 5, comma 4 bis, che testualmente recita: " Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano";

Vista la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56.";

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i. di quanto espresso dai partecipanti portatori di interesse in occasione delle preliminari riunioni della Consulta Faunistica - Venatoria Regionale, CFVR, del 8 aprile 2025;

VISTA Deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 4 agosto 2025 recante "Approvazione Calendario Venatorio annualità 2025- 2026";

Preso atto che, con Ordinanza n. 483/2025 (Reg. Prov. Cau.), sul ricorso n. 1137 del 2025 (Reg. Ric), il Tribunale Amministrativo della Calabria, in accoglimento dell'istanza cautelare proposto dal ricorrente Earth, ha sospeso la D.G.R. n. 428 del 4 agosto 2025, limitatamente alla parte del calendario venatorio ove non indica il carniere massimo stagionale per il tordo bottaccio e per la cesena;

Ritenuto, pertanto, di doversi uniformare ai rilievi e disposizioni così come indicati dal Giudice amministrativo con la pronuncia di cui in parola;

Vista la nota prot. 705307 del 25/09/2025 relativa all'integrazione alla relazione tecnica (**Allegato B**), in ossequio al provvedimento cautelare del TAR Calabria, redatta, dal competente Settore, a supporto del calendario venatorio 2025 – 2026, allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale e nella quale si precisa, che la Regione Calabria, in ottemperanza dell'ordinanza TAR Calabria n. 483/2025 REG.PROV.CAU. ha stabilito i limiti di prelievo stagionale per le specie tordo bottaccio in 350 capi e cesena in 50 capi, aggiungendo un limite giornaliero per la specie tordo sassello in 10 capi per cacciatore e della cesena in 15 capi per cacciatore.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica del calendario venatorio per la stagione 2025 – 2026, in ottemperanza a quanto rilevato dal Giudice Amministrativo con Ordinanza n. 483/2025 (Reg. Prov. Cau.);

DATO ATTO che il Dipartimento proponente attesta l'indifferibilità e l'urgenza dell'adozione del presente atto per le seguenti motivazioni:

ottemperanza a quanto rilevato dal Giudice Amministrativo con Ordinanza n. 483/2025 (Reg. Prov. Cau.), in considerazione, altresì, dell'imminente apertura della stagione venatoria per le specie del tordo bottaccio e per la cesena in programma per il 5 ottobre 2025.

Preso atto

1. che il Dirigente Generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
2. che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento, proponente ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
3. che il Dirigente generale e il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

Su proposta dell'Assessore Gallo, a voti unanimi,

DELIBERA

Di prendere atto dell'Ordinanza Cautelare del TAR Calabria n. 483/2025 di cui in premessa, che ha parzialmente sospeso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 4 agosto 2025 recante "Approvazione Calendario Venatorio annualità 2025- 2026".

Di modificare, per i motivi di cui in premessa ed in ottemperanza dell'ordinanza del TAR, il Calendario venatorio per l'annualità 2025/2026, limitatamente ai limiti di prelievo stagionale per le specie tordo bottaccio in 350 capi e cesena in 50 capi, aggiungendo un limite giornaliero per la specie tordo sassello in 10 capi per cacciatore e della cesena in 15 capi per cacciatore.

Di approvare il testo coordinato del calendario venatorio 2025-2026 (**Allegato A**) integrato con le modifiche apportate con la presente deliberazione in ottemperanza all'ordinanza del TAR Calabria;

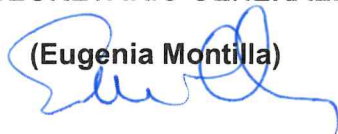
Di confermare, fatte salve le modifiche apportate con la presente deliberazione, quanto altro disposto è approvato con la deliberazione n. 428/2025.

Di demandare al Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari Forestazione" l'adozione di tutti gli adempimenti conseguenziali al presente atto deliberativo.

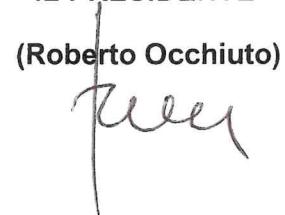
Di disporre che sia reso pubblico il calendario venatorio per la stagione di prelievo 2025–2026 a cura del Dirigente generale del Dipartimento proponente.

Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata nel BUR Calabria, ai sensi della L.R. n. 11 del 6 aprile 2011, ed in formato aperto nel sito istituzionale della Regione Calabria, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE


(Eugenia Montilla)

IL PRESIDENTE


(Roberto Occhiuto)



REGIONE CALABRIA
Dipartimento Economia e Finanze

Il Dirigente Generale

allegato alla deliberazione 2025 + +
473 del 5 settembre 2025

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 706480 del 25/09/2025

Avv. Eugenia Montilla
Segretario Generale
tramite sistema documentale

Ing. Giuseppe Iritano
Dirigente generale
del dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale"
tramite sistema documentale

Avv. Sabina Scordo
Dirigente del Settore
Segreteria di Giunta
tramite sistema documentale

e p.c.

Avv. Gianluca Gallo
Assessore all'Agricoltura, Risorse
Agroalimentari e Forestazione
tramite sistema documentale

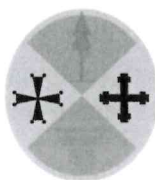
Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale "Approvazione Calendario Venatorio annualità 2025-2026 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 428 del 4 agosto 2025". Riscontro nota prot. 705940 del 25/09/2025.

A riscontro della nota prot. 705940 del 25/09/2025, relativa alla proposta deliberativa "Approvazione Calendario Venatorio annualità 2025-2026 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 428 del 4 agosto 2025", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale e il Dirigente di Settore del dipartimento proponente attestano che il provvedimento "non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale", si conferma la compatibilità del provvedimento.

Dott. Filippo De Cello
FILIPPO
DE CELLO
REGIONE
CALABRIA



ALLEGATO A



allegato alla deliberazione
n. 473 del
25 SET. 2025

□ **CALENDARIO VENATORIO 2025/2026**

- Il territorio della Regione Calabria è sottoposto a regime di caccia controllata gratuita con limitazione di tempo, specie e numero di capi di selvaggina da abbattere.

□ **MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CACCIA**

- **APERTURA** della caccia alle specie consentite:

1-6-7-11-13-14 SETTEMBRE	da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto
---------------------------------	--

- Specie cacciabili:
- **1 Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia**, esclusivamente da appostamento;
- **6-7- Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia** (esclusivamente da appostamento);
- **11- 13-14 Settembre: Colombaccio, Gazza, Cornacchia grigia** (esclusivamente da appostamento);
- **14 Quaglia;**

MODALITA' CACCIA AL MORIGLIONE AYTHYA FERINA: la caccia alla specie è sottoposta a un regime particolare secondo quanto previsto dal Piano di Gestione Nazionale. La decisione è che il numero di capi abbattibili dev'essere il 75% dei prelievi medi degli anni precedenti. Vi è quindi un tetto massimo di capi da non superare pari a n° 100.

Il cacciatore interessato alla caccia alla specie deve registrarsi attraverso l'App "XCaccia" resa disponibile dagli AA.TT.C. Calabresi, attivando la relativa procedura predisposta in essa dalla Regione Calabria, non appena in possesso del tesserino venatorio 2025/2026.

I cacciatori autorizzati alla caccia alla specie "MORIGLIONE AYTHYA FERINA" devono registrare i prelievi effettuati in tempo reale nelle giornate autorizzate dal presente Calendario Venatorio sull'apposita App "XCaccia". I prelievi vanno comunque segnati normalmente sul tesserino venatorio.

- **CHIUSURA** generale della caccia: 31 gennaio 2026.

Dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita su tutto il territorio regionale per tre giorni la settimana, a scelta del cacciatore, fra lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, con l'esclusione del martedì e venerdì, giorni di silenzio venatorio a norma della legge n. 157/92.

Per la fauna non compresa nelle specie sotto elencate vige il divieto di caccia.

La caccia può essere esercitata esclusivamente nei confronti delle specie di uccelli e di mammiferi, appartenenti alla fauna selvatica sotto elencata ed esclusivamente nei periodi indicati:

- **Allodola:** dal 1 ottobre al 31 dicembre 2025;
- **Merlo:** dal 21 settembre al 31 dicembre 2025;
- **Fagiano:** dal 21 settembre al 30 novembre 2025;
- **Quaglia:** nella giornata del 14 settembre e dal 21 settembre al 30 novembre 2025;
- **Tordo bottaccio Tordo sassello e Cesena:** dal 5 Ottobre 2025 al 31 gennaio 2026, dal 18 al 31 gennaio 2026 la caccia è consentita esclusivamente da appostamento;
- **Cornacchia grigia,** dal 21 settembre al 11 gennaio 2026 in forma vagante e/o appostamento;
- **Ghiandaia,** dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026, in forma vagante e/o appostamento fino al 17 gennaio 2026, dal 18 gennaio al 31 gennaio 2026 esclusivamente da appostamento;
- **Gazza:** dal 21 settembre 2025 al 11 gennaio 2026;
- **Folaga, Alzavola, Mestolone, Canapiglia, Fischione, Germano reale, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Gallinella d'acqua, Porciglione:** dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026;
- **Moretta** dal 1 Novembre 2025 al 31 gennaio 2026;
- **Moriglione** dal 21 Settembre 2025 al 31 gennaio 2026 secondo le disposizioni previste nel paragrafo "Caccia al moriglione";
- **Combattente:** dal 21 settembre al 5 ottobre 2025;
- **Colombaccio:** dal 21 settembre al 11 gennaio 2026 in forma vagante e/o appostamento;
- **Beccaccia:** dal 11 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026;
- **Lepre comune:** dal 21 settembre al 14 dicembre 2025 (con l'ausilio del cane da seguita);
- **Cinghiale:** dal 2 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 (con l'ausilio del cane da seguita);
- **Volpe:** dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 (con l'ausilio del cane da seguita);

È consentito l'addestramento cani, anche con abbattimento non a fini venatori, di soggetti di **Starna e Fagiano** di esclusiva provenienza di allevamento nelle ZAC. Nelle Aziende Agri-turistico-Venatorie è consentito l'abbattimento solo di soggetti di allevamento della **Starna** dal **2 ottobre al 31 dicembre** e anche durante lo svolgimento di manifestazioni cinofile, purché le stesse prevedano un rilascio delle specie oggetto di gara nell'area interessata pari al 20% in più delle previsioni di abbattimento; L'Amministrazione Regionale, che dovrà essere informata della **manifestazione**, accerterà l'avvenuta immissione.

Nelle Aziende Faunistico Venatorie il prelievo della starna è subordinato all'approvazione da parte della Regione Calabria di piani di gestione, con immissione dei capi per fini di ripopolamento e reintroduzione entro il 31 agosto 2025.

È vietato svolgere manifestazioni cinofile in aree nelle quali è accertata la presenza di soggetti selvatici di Starna e Coturnice.

Così come suggerito dal Piano di gestione europeo della **Beccaccia** (azione prioritaria), la Regione Calabria, con provvedimento da assumersi da parte del Dirigente Generale del competente Dipartimento, si riserva di disporre la sospensione della caccia alla specie ove si dovessero verificare **eventi climatici sfavorevoli alla sua salvaguardia**, quali:

- a) bruschi cali delle temperature minime invernali di oltre 10°C nell'arco di 24 ore, tali da mantenersi al di sotto dello 0°C anche nelle ore diurne con l'induzione della concentrazione della specie in aree limitrofe a quelle del verificarsi delle condizioni avverse;
- b) verificarsi di un'ondata di gelo di durata stimabile in 6 - 7 giorni o più e, così definita, entro il terzo giorno;
- c) verificarsi di forti nevicate e coperture nevose protratte nel tempo.

La sospensione della caccia alla Beccaccia avverrà all'occorrenza anche di una sola delle condizioni su enunciate su porzioni minime di territorio e l'estensione del provvedimento riguarderà i territori interessati.

L'annuncio del termine del provvedimento di sospensione avverrà dopo almeno 7 giorni dalla fine delle condizioni climatiche avverse, per consentire alla specie di ridistribuirsi su tutta l'area di svernamento disponibile.

E' consentita la caccia agli Anatidi, con l'ausilio di stampi, anche lungo la battigia del mare tramite appostamento temporaneo, con il rispetto delle distanze da case, da ferrovie, da appostamenti fissi, ecc., per come previsto dalla Legge n. 157/92.

ORARIO DI CACCIA

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto secondo le tabelle mensili in calce riportate.

Per le specie **Beccaccia** la caccia è consentita dalle **ore 7,00 alle ore 16,00** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

La caccia di selezione al **Cinghiale** è regolamentata da apposito Disciplinare regionale.

La caccia al **Cinghiale** è consentita dalle **ore 7,00 fino al tramonto** nei giorni e nei rispettivi periodi stabiliti.

Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario consentito, per occuparsi dei lavori preparatori e/o dei lavori di rimozione degli stampi per la caccia agli anatidi da appostamento fisso o temporaneo, sempre che l'arma sia debitamente scarica ed in custodia.

LIMITI DI CARNIERE

Selvaggina stanziale: 1 Lepre comune per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 3 capi a stagione venatoria; 2 Fagiani (di cui una sola femmina), per cacciatore e per giornata di caccia per un massimo di 10 capi a stagione venatoria; 20 Volpi, 20 Cornacchie grigie, 10 Ghiandaie e 20 Gazze, per giornata di caccia.

Cinghiale: 20 capi giornalieri per squadra.

Selvaggina migratoria: 25 capi per cacciatore e per giornata di caccia, con il limite di: 5 Quaglie per un massimo di 25 capi stagionali, 3 Beccacce, solo 2 nel periodo compreso tra il 01 gennaio e il 30 gennaio 2024, con un massimo di 20 capi stagionali; 3 Morette con un massimo di 15 capi stagionali; 2 Moriglioni con un massimo di 10 stagionali; 5 Codoni con un massimo di 25 capi stagionali; 10

Allodole con un massimo di 50 capi stagionali; 8 Colombacci, 8 Anatidi ; 5 limicoli, 5 Rallidi, 2 Combattenti con un massimo di 6 stagionali, 10 Tordo sassello con un massimo di 40 stagionali, 25 Tordo bottaccio con un massimo di 350 stagionali, 15 Cesena con un massimo di 50 stagionali, Marzaiola con un massimo di 25 stagionali, Mestolone con un massimo di 25 stagionali.

MODALITA' DI CACCIA AL CINGHIALE, VOLPE e LEPRE COMUNE

La caccia al Cinghiale, Volpe e Lepre comune è consentita esclusivamente nei giorni fissi di giovedì, sabato e domenica su tutto il territorio regionale. Fatti salvi i regolamenti già in vigore, le aree interessate alla caccia al Cinghiale, non sono precluse ad altri tipi di caccia.

Ai fini esclusivi della sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia, è consentito l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti durante la sola caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente calendario venatorio. L'utilizzo di questi apparecchi deve essere comunicato, all'inizio di ogni stagione venatoria, agli UFFICI REGIONALI ed all'ATC di competenza da parte del responsabile della squadra di caccia al cinghiale.

La caccia di selezione è disposta dall'Amministrazione Regionale previa adozione di appositi piani.

ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia é consentito oltre che nelle apposite Zone Addestramento Cani – ZAC - secondo i rispettivi regolamenti, anche nel territorio degli A.T.C. destinato all'attività venatoria. L'addestramento e l'allenamento dei cani da ferma, da cerca e da seguita è consentito nei giorni di **mercoledì, sabato e domenica dal 20 luglio al 14 settembre 2025, fatta eccezione per le giornate del 1-6- 7, 11, 13 e 14 settembre 2025.**

E' sempre consentito l'addestramento e l'allenamento dei cani nelle apposite zone autorizzate (ZAC, ecc.) secondo le modalità ed i periodi stabiliti dalle autorizzazioni già rilasciate.

USO DEI CANI DA CACCIA

L'uso dei soli cani da riporto è consentito nelle giornate del **1, 6, 7, 11, 13, 14 settembre 2025**; L'uso dei cani da ferma, da cerca e da riporto è consentito nelle giornate del **11, 13 e 14 settembre 2025 e dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026.**

L'uso dei cani da seguita é consentito:

- **dal 21 settembre al 14 dicembre 2025 per la caccia alla Lepre comune;**
- **dal 21 settembre 2025 al 31 gennaio 2026 per la caccia alla Volpe;**
- **dal 2 ottobre 2025 al 31 gennaio 2026 per la caccia al Cinghiale;**

ADDESTRAMENTO ED USO DEI FALCHI A SCOPO VENATORIO

L'addestramento e l'allenamento dei falchi è consentito nelle strutture a gestione privata della caccia, nel rispetto dei singoli regolamenti. In mancanza delle suddette strutture la Provincia può autorizzare l'addestramento e l'allenamento su aree e periodi preventivamente concordati.

Per la sola attività di volo non s'impongono particolari vincoli se non il divieto di utilizzare cani durante l'addestramento ed il divieto d'abbattimento di qualsiasi animale.

UCCELLAGIONE

È vietata qualsiasi forma d'uccellagione.

VALICHI MONTANI

il Piano Faunistico Venatorio Regionale "P.F.V.R.", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 222/03 (ad oggi in vigore in base al Comma 4-bis. *"Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano"*, Art. 5 *"Piano faunistico-venatorio"*, TITOLO II *"Pianificazione faunistica-venatoria e miglioramento ambientale regionale"*, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 *"Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" e s.s.m.m.i."*, prevede che:

I valichi montani di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 157/92 ricadono in aree già oggetto di tutela (Parchi del Pollino, Aspromonte e Sila) ove vige il divieto di attività venatoria.

ESERCIZIO VENATORIO NELLE AREE PROTETTE

Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000, di cui alla Direttiva 2009/147/CE (Direttiva "Uccelli") si applicano le misure di conservazione disposte dal Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (G.U. n. 258 del 06/11/2007) ed in particolare è fatto divieto di:

- Sia fatto assoluto divieto di distruggere o danneggiare nidi e ricoveri di uccelli;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria:
- nelle ZSC e ZPS ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette;
- Nella ZPS IT9310069 Parco Nazionale della Calabria
- nelle ZSC IT9310074 "Timpone della Carcara"; IT9310076 "Pineta di Camigliatello"; IT9310080 "Bosco Fallistro"; IT9310083 "Pineta del Cupone"; IT9320115 "Monte Femmina Morta"; IT9320129 "Fiume Tacina"; IT9330116 "Colle Poverella";
- nelle ZPS IT9310301 Sila Grande e IT9320302 Marchesato e Fiume Neto per la parte rientrante nel Parco Nazionale della Sila;
- Venga posticipata l'apertura della caccia al 1 novembre 2025 per i seguenti Siti Rete Natura 2000: ZSC IT9320112 "Murge di Strongoli", ZSC IT9310068 Vallone S. Elia ZSC IT9320111 Timpa di Cassiano Belvedere - ZPS IT9350300 "Costa Viola";
- Venga posticipata l'apertura della caccia al 11 ottobre 2025 per la ZSC IT9330109 "Madama Lucrezia"
- Per i Siti Rete Natura 2000 non indicati nella Tabella 1 e non ricadenti nel perimetro delle aree naturali protette, venga posticipata l'apertura della caccia al 1 ottobre 2025 con le sole eccezioni dei corvidi, del colombaccio e del cinghiale;
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria per le specie Tortora Selvatica, Combattente, Pavoncella, Moretta Aythya fuligula e Moretta Aythya nyroca (Tabaccata);
- Sia fatto assoluto divieto di attività venatoria nelle Riserve Naturali Biogenetiche Statali;
- Sia fatto divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle ZSC mediante il ricorso a tipi di munizioni atossiche;
- Al fine di ridurre l'inquinamento da piombo, diretto ed indiretto, nelle aree interessate dalla presenza di corsi d'acqua utilizzati per le attività venatoria sull'avifauna delle zone umide, è prescritto il divieto dell'utilizzo del munizionamento da piombo a partire da una fascia di rispetto di almeno 150 m da dette aree;

- Sia fatto divieto di autorizzazione di nuovi appostamenti fissi all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza;
- Sia fatto divieto di disturbare deliberatamente le specie di uccelli durante il periodo di riproduzione e dipendenza;
- Sia fatto divieto di introduzione all'interno dei confini dei siti Natura 2000 o porzioni di siti di competenza di specie alloctone;
- Siano utilizzati con gli automezzi le piste e la viabilità esistente;
- Per quanto disposto dal Piano faunistico-venatorio della Provincia di Vibo Valentia (come sopraindicato) in tutti i siti Rete Natura 2000 nella Provincia di Vibo Valentia, i quali ricadono per lo più nella perimetrazione del Parco Naturale Regionale delle Serre, vige il divieto assoluto venatorio;
- Vengano rigorosamente rispettati i Criteri Uniformi per la Definizione di Misure di Conservazione relative alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) previsti nel DM n°184 del 17/10/2007.

Inoltre, per l'esercizio venatorio all'interno delle ZPS:

- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria nel mese di gennaio e febbraio, con l'eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo e in forma vagante per due giornate (giovedì e domenica) alla settimana e per la caccia al cinghiale;
- b) è fatto divieto di effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c, della direttiva n. 79/409/CEE e L.R. 27 marzo 2008 n. 6;
- è fatto divieto di utilizzo di munizioni a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne, disposizione che si applica anche alle zone umide dei SIC/ZSC di cui alla direttiva n. 92/43/CEE (Direttiva "Habitat");
- è fatto divieto di esercizio dell'attività venatoria in data antecedente il 1° ottobre, con l'eccezione della caccia agli ungulati (se ammessa da altra disposizione) nelle ZPS caratterizzate dalla presenza di valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei Passeriformi e di altre specie ornitiche;
- è fatto divieto di svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e, della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, entro la data di emanazione dell'atto di cui all'art. 3, comma 1 (piano di gestione).

TABELLA 1

Codice	Tip o	Denominazio ne	Caratteristiche del sito	Qualità del sito	Motivi di limitazione all'attività venatoria
IT9310044	ZSC	Foce del Fiume Crati	Foce di fiume sullo Jonio con vegetazione riparia. Il sito interessa il tratto terminale del fiume Crati (Calabria nord-orientale).	Boschi ripari mediterranei ben conservati. È un importante biotopo per la sosta di numerosi uccelli migratori, ma anche un'area per lo svernamento e la riproduzione di altre specie. <i>Desera distincta</i> è specie paludicola di paludi salmaestre.	Riserva Naturale Regionale istituita con L.R. del 05/05/90 n.52.

Codice	Tip o	Denominazio ne	Caratteristiche del sito	Qualità del sito	Motivi di limitazione all'attività venatoria
IT9310055	ZSC	Lago di Tarsia	Bacino calcareo artificiale.	Sito di rilevante importanza per numerose specie ornitiche acquatiche	Riserva Naturale Regionale istituita con L.R. del 05/05/90 n.52
IT9310085	ZSC	Serra Stella	L'area si estende lungo i versanti nord-occidentali di Serra Stella di quota 1813 m s.l.m. e di Timpone Zio Filippo di quota 1302 m s.l.m. fino al Vallone Catalano e Vallone Margherita. I versanti sono molto acclivi e vengono incisi da numerosi piccoli corsi d'acqua.	Faggete con abeti in ottimo stato.	Rientra nel territorio del Parco Nazionale della Sila
IT9320095	ZSC	Foce Neto	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Sito di notevolissima importanza ornitologica ed erpetologica. È infatti luogo e transito sosta temporanea o di nidificazione di un gran numero di specie di uccelli acquatici e marini (più di 100 specie segnalate sino ad ora).	Oasi di Protezione della selvaggina Decreto Giunta Regionale n. 2022 del 15/09/76
IT9330087	ZSC	Laghi La Vota	Il sito si estende lungo un tratto di costa tirrenica compreso fra Capo Suvero e Gizzeria Lido, per ca. 200 ha ricadenti interamente nel territorio comunale di Gizzeria (CZ).	Si tratta dell'ultimo esempio di lago costiero sull'intera costa tirrenica calabrese. Le caratteristiche ambientali del sito e la sua posizione geografica, lo rendono potenzialmente molto attrattivo per tutte le specie di uccelli acquatici	Riserva Naturale Regionale istituita con LR n. 29 del 10/07/2024
IT9340086	ZSC	Lago dell'Angitola	Bacino artificiale realizzato nel 1966 con uno sbarramento sul fiume Angitola, riceve anche le acque della fiumara Reschia. Circondato da basse colline (marne bianche azionate con foraminiferi, gneiss micacei e granatiferi), è aperto verso il mare	Zona umida di importanza internazionale (zona Ramsar) per le notevoli concentrazioni di uccelli acquatici svernanti registrate in anni recenti (oltre 2000 anatidi negli anni 1983-1985). Sito di notevole importanza anche come area di sosta temporanea per l'avifauna	Rientra nel territorio del Parco regionale delle Serre ed è stata designata con DM 11/04/1989 Zona umide di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar

DISPOSIZIONI PER I CACCIATORI RESIDENTI NELLA REGIONE CALABRIA

Il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, di cui alla L.R. n.9/96, art.18, avviene con il pagamento della tassa annuale di concessione regionale tramite PagoPA, elaborato dal sistema esclusivamente attraverso la procedura informatica online disponibile sul sito <http://www.agroservizi.regione.calabria.it> da esibire al momento del rilascio del tesserino venatorio che va restituito entro e non oltre il 28 febbraio 2026 all'Ente che lo ha rilasciato.

Ai sensi dell'art. 13, comma 10, della L.R. 9/96, i cacciatori residenti in Calabria devono il pagamento di una quota d'iscrizione all'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza, in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012. Ricevuta dell'avvenuto versamento su apposito c.c.p. indicato dalle Province o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza della quota stabilita dovrà essere esibita al momento del rilascio del tesserino venatorio.

I cacciatori residenti, risulteranno automaticamente iscritti nell'ambito territoriale di caccia nel quale

ricade il comune di residenza anagrafica salvo rinuncia o diversa richiesta da inoltrare, prima dell'inizio della stagione venatoria, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente o al Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza.

I cacciatori residenti, inoltre, per lo svolgimento dell'attività venatoria su specie stanziali, compatibilmente con i regolamenti provinciali in atto potranno accedere anche in altri ambiti previa autorizzazione della provincia territorialmente competente o del Comitato di Gestione dell'A.T.C. interessato, ai quali potrà essere inoltrata richiesta anche durante il corso della stagione venatoria. Non sono esclusi dal cambio di residenza venatoria negli ambiti territoriali di caccia della regione i cacciatori che praticano la caccia al cinghiale in battuta. Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento di una quota determinabile dagli stessi Comitati di Gestione degli A.T.C. in misura non superiore al 30% della tassa di concessione regionale determinata con l'emanazione della D.G.R. n. 101 del 13 marzo 2012 (art. 13 comma 10 L.R. 9/96).

I versamenti delle quote di iscrizione al proprio ambito o ad altro ambito dovranno essere versati su apposito conto corrente indicato dalla Provincia competente o dal Comitato di Gestione dell'A.T.C. di competenza, secondo le modalità indicate e con la relativa causale, da esibire al momento del controllo del tesserino venatorio regionale.

I cacciatori residenti nella regione, esclusivamente per l'attività venatoria rivolta alla sola selvaggina migratoria, possono usufruire di quindici giornate di caccia nell'arco della stagione venatoria in qualsiasi ambito e senza l'autorizzazione da parte delle Province competenti (art. 13 c. 8 L.R. n. 9/96) o dei Comitati di Gestione degli A.T.C.; il superamento del suddetto numero di giornate comporta la richiesta di autorizzazione secondo le modalità stabilite per la selvaggina stanziale.

Le modalità di accesso e la relativa quota di iscrizione, sia per i cacciatori residenti che per quelli non residenti, sono stabilite dai rispettivi Comitati di Gestione in conformità al regolamento tipo approvato dalla Regione Calabria.

DIVIETI

- È vietata la caccia, oltre che alle specie protette e particolarmente protette, a quelle che, se pur cacciabili, non sono in elenco nel presente calendario venatorio;
- È vietata la caccia, per dieci anni, nelle zone boscate percorse dal fuoco;
- È vietata la caccia quando il terreno, in tutto o nella maggior parte e comunque per almeno due terzi, è coperto di neve;
- È vietato cacciare il Cinghiale con l'uso di munizione spezzata di qualsiasi diametro e calibro;
- È vietato cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la Beccaccia ed il Beccaccino.

SANZIONI

Ai trasgressori delle norme che regolamentano l'attività venatoria saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge n. 157/92, dalla L.R. n. 9/96 e dalla legge n. 353 del 2000, art. 10 comma 3.

VIGILANZA

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, gli Agenti di Vigilanza Venatoria ed Ittica, gli Agenti di Vigilanza Volontaria delle Associazioni Venatorie ed altri aventi interesse alla sorveglianza sulla caccia, vigileranno sull'osservanza delle presenti disposizioni.

TAVOLE ASSUNTE QUALE RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DI ALBA E TRAMONTO

SETTEMBRE 2025			OTTOBRE 2025			NOVEMBRE 2025			DICEMBRE 2025			GENNAIO 2026			
Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	Data	Sorge	Tram.	
01 Lun	05:21	18:25	01 Merc	05:48	17:37	01 Sab	06:19	16:54	01 Lun	06:51	16:33	01 Gio	07:12	16:45	
02 Mart	05:22	18:24	02 Gio	05:49	17:36	02 Dom	06:20	16:53	02 Mart	06:52	16:33	02 Ven	07:13	16:46	
03 Merc	05:23	18:22	03 Ven	05:50	17:34	03 Lun	06:21	16:52	03 Merc	06:53	16:33	03 Sab	07:13	16:47	
04 Giov	05:24	18:21	04 Sab	05:51	17:33	04 Mart	06:22	16:51	04 Gio	06:54	16:33	04 Dom	07:13	16:47	
05 Ven	05:25	18:19	05 Dom	05:52	17:31	05 Merc	06:24	16:50	05 Ven	06:55	16:32	05 Lun	07:13	16:48	
06 Sab	05:25	18:17	06 Lun	05:53	17:30	06 Gio	06:25	16:49	06 Sab	06:56	16:32	06 Mart	07:13	16:49	
07 Dom	05:26	18:16	07 Mart	05:54	17:28	07 Ven	06:26	16:48	07 Dom	06:57	16:32	07 Merc	07:13	16:50	
08 Lun	05:27	18:14	08 Merc	05:55	17:27	08 Sab	06:27	16:47	08 Lun	06:58	16:32	08 Gio	07:13	16:51	
09 Mart	05:28	18:13	09 Gio	05:56	17:25	09 Dom	06:28	16:46	09 Mart	06:59	16:32	09 Ven	07:13	16:52	
10 Merc	05:29	18:11	10 Ven	05:57	17:24	10 Lun	06:29	16:45	10 Merc	06:59	16:33	10 Sab	07:13	16:53	
11 Gio	05:30	18:09	11 Sab	05:58	17:22	11 Mart	06:30	16:44	11 Gio	07:00	16:33	11 Dom	07:13	16:54	
12 Ven	05:31	18:08	12 Dom	05:58	17:21	12 Merc	06:31	16:43	12 Ven	07:01	16:33	12 Lun	07:12	16:55	
13 Sab	05:32	18:06	13 Lun	05:59	17:19	13 Gio	06:32	16:42	13 Sab	07:02	16:33	13 Mart	07:12	16:56	
14 Dom	05:33	18:05	14 Mart	06:00	17:18	14 Ven	06:34	16:42	14 Dom	07:02	16:33	14 Merc	07:12	16:57	
15 Lun	05:33	18:03	15 Merc	06:01	17:16	15 Sab	06:35	16:41	15 Lun	07:03	16:34	15 Gio	07:12	16:58	
16 Mart	05:34	18:01	16 Gio	06:02	17:15	16 Dom	06:36	16:40	16 Mart	07:04	16:34	16 Ven	07:11	16:59	
17 Merc	05:35	18:00	17 Ven	06:03	17:13	17 Lun	06:37	16:39	17 Merc	07:04	16:34	17 Sab	07:11	17:00	
18 Gio	05:36	17:58	18 Sab	06:04	17:12	18 Mart	06:38	16:39	18 Gio	07:05	16:35	18 Dom	07:11	17:01	
19 Ven	05:37	17:57	19 Dom	06:05	17:11	19 Merc	06:39	16:38	19 Ven	07:06	16:35	19 Lun	07:10	17:02	
20 Sab	05:38	17:55	20 Lun	06:07	17:09	20 Gio	06:40	16:38	20 Sab	07:06	16:35	20 Mart	07:10	17:03	
21 Dom	05:39	17:53	21 Mart	06:08	17:08	21 Ven	06:41	16:37	21 Dom	07:07	16:36	21 Merc	07:09	17:04	
22 Lun	05:40	17:52	22 Merc	06:09	17:07	22 Sab	06:42	16:36	22 Lun	07:07	16:36	22 Gio	07:09	17:05	
23 Mart	05:41	17:50	23 Gio	06:10	17:05	23 Dom	06:43	16:36	23 Mart	07:08	16:37	23 Ven	07:08	17:06	
24 Merc	05:42	17:49	24 Ven	06:11	17:04	24 Lun	06:44	16:35	24 Merc	07:08	16:38	24 Sab	07:08	17:07	
25 Gio	05:42	17:47	25 Sab	06:12	17:03	25 Mart	06:45	16:35	25 Gio	07:08	16:38	25 Dom	07:07	17:09	
26 Ven	05:43	17:45	26 Dom	06:13	17:01	26 Merc	06:46	16:35	26 Ven	07:09	16:39	26 Lun	07:06	17:10	
27 Sab	05:44	17:44	27 Lun	06:14	17:00	27 Gio	06:47	16:34	27 Sab	07:09	16:39	27 Mart	07:06	17:11	
28 Dom	05:45	17:42	28 Mart	06:15	16:59	28 Ven	06:48	16:34	28 Dom	07:09	16:40	28 Merc	07:05	17:12	
29 Lun	05:46	17:41	29 Merc	06:16	16:58	29 Sab	06:49	16:34	29 Lun	07:10	16:41	29 Gio	07:04	17:13	
30 Mart	05:47	17:39	30 Gio	06:17	16:56	30 Dom	06:50	16:33	30 Mart	07:10	16:42	30 Ven	07:04	17:14	
			31 Ven	06:18	16:55				31 Merc	07:10	16:42	31 Sab	07:03	17:15	

allegato alla deliberazione

473 del

25 SET. 2025

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 705307 del 25/09/2025



REGIONE CALABRIA

Dipartimento "Agricoltura e Sviluppo Rurale"

Settore 5

"CACCIA E PESCA – FEAMPA, CONTROLLI PROGRAMMA COMUNITARIO 2023/2027"

ALLEGATO B

Oggetto: INTEGRAZIONE RELAZIONE TECNICA CALENDARIO VENATORIO 2025-26

La Regione Calabria, in ottemperanza all'ordinanza TAR Calabria n. 483/2025 REG.PROV.CAU., stabilisce i seguenti limiti di prelievo stagionale per le specie tordo bottaccio e cesena, aggiungendo un limite giornaliero per le specie tordo sassello e cesena. Le motivazioni e le scelte sono espresse per specie.

Tordo bottaccio

La specie è presente in Calabria come migratore, svernante e con limitatissimo numero di coppie come nidificante. La popolazione europea è stimata in 59.700.000 individui maturi e giudicata stabile, mentre la popolazione globale, che comprende i soggetti nidificanti in Siberia orientale è stimata compresa fra 75.000.000 e 118.000.000 individui maturi e considerata in incremento. Le popolazioni oggetto di caccia sono numericamente superiori perché alle stime precedenti vanno aggiunti i giovani nati, che possono almeno raddoppiare la stima. Entrambe le popolazioni sono classificate "Least concern", cioè la definizione riservata alle specie non a rischio (<https://www.iucnredlist.org/species/22708822/166346863>; <https://www.iucnredlist.org/species/22708822/166346863>). La Regione Calabria è interessata dalla migrazione e dallo svernamento da popolazioni provenienti sia dall'Europa, sia dalla Russia e Siberia orientale. Anche in Unione europea il tordo bottaccio è giudicato in stato "Sicuro" e la popolazione italiana è considerata stabile nel lungo e in aumento nel breve termine http://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Turdus+philomelos&reported_name=Turdus+philomelos. Quanto esposto dimostra che decenni di caccia alla specie in Calabria senza limiti stagionali di prelievo non hanno indotto alcun effetto negativo sulla demografia delle popolazioni, ma al contrario che le politiche di gestione venatoria adottate dalla Regione Calabria sono state corrette. Il tordo bottaccio è la specie più cacciata in Calabria e oggetto di fortissima tradizione venatoria in tutte le province, in particolare dalla metà di ottobre fino alla fine di gennaio. In ragione dello stato favorevole della popolazione in tutti gli areali e della forte tradizione calabrese di caccia alla specie, considerando l'esistenza di cacciatori specialisti nel territorio, si fissa un limite massimo stagionale di **350 capi per cacciatore**.

Cesena

La specie è presente in Calabria in modo sporadico, in particolare in inverni freddi, essendo un migratore "irruivo" e irregolare. I prelievi sono di conseguenza scarsi e su una popolazione giudicata stabile sia in Europa, sia a livello globale, classificata "Least concern" in entrambi gli areali e con popolazioni stimate in 32.000.000 di individui maturi in Europa e compresa fra 27.000.000 e 52.600.000 individui maturi a livello globale. Entrambe le popolazioni sono classificate stabili. Le stime riguardano i soggetti mature, quindi la popolazione oggetto di caccia deve essere come minimo raddoppiata, dovendo aggiungersi i giovani dell'anno. Anche in Unione europea la specie è giudicata in stato "sicuro" https://nature-art12.eionet.europa.eu/article12/summary?period=3&subject=Turdus+pilaris&reported_name=Turdus+pilaris. In questo contesto si dimostra anche per la cesena che decenni di caccia senza limiti di prelievo

stagionali, ma solo giornalieri, non ha indotto effetti negativi sulla demografia delle popolazioni, in tutti gli areali e che le politiche di gestione venatoria della Regione Calabria sono state corrette. Ai fini del recepimento dell'ordinanza del TAR, considerata la relativa rarità della specie sul territorio calabrese, si fissa un limite stagionale massimo di **50 capi per cacciatore e un limite giornaliero per cacciatore di 15 capi**.

Tordo sassello

In aggiunta al limite stagionale già fissato in 40 capi per cacciatore si fissa anche un limite giornaliero **di 10 capi per cacciatore**.

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Rocco Gregorio Antonio

Il Dirigente di Settore
Dott. Giuseppe Palmisani

 ROCCO
GREGORIO
ANTONIO
STRANIERI
25.09.2025
08:05:30
GMT+02:00

 Giuseppe
Palmisani
25.09.2025
08:49:44
GMT+02:00